

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA (ASI MATERA)

E

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI MATERA

PER LO SVILUPPO DI SCAMBI INFORMATIVI IN OCCASIONE DI INTERVENTI AD OPERA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI PER IL RISANAMENTO DELLE IMPRESE CON ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ INDUSTRIALE NELLE AREE INDUSTRIALI DI COMPETENZA DEL CSI DI MATERA AL FINE DI CONTEMPERARE GLI INTERESSI DEI CREDITORI ALLA PIENA SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE NELLE AREE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Addì 5 marzo 2024 con il seguente protocollo redatto in due copie originali tra le seguenti parti:


- Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, con sede in Matera alla Via Trabaci Centro Tre Torri c.f. 00058560772, nella persona dell'Amministratore Unico Avv. Giovanni Quinto nominato con delibera della Giunta Regionale di Basilicata del 13 luglio 2023 n. 142
- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Matera nella persona del Presidente Dott. Antonio Gemma C.F. GMMNTN59T08F052A

PREMESSO CHE

- Il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 - Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza (d'ora in poi CCII) ha riformato la disciplina delle procedure concorsuali già disciplinate dal R.D. n. 267 del 16 marzo 1942;
- la disciplina non pone limiti alle soluzioni da adottare per il superamento della crisi dell'impresa per la migliore soddisfazione dei creditori, quali la riconversione industriale, la cessione dell'azienda (anche nei termini del conferimento in società) ovvero la cessione degli immobili industriali intesi come fabbricati, relative aree di sedime e altre aree;
- il collocamento sul mercato dei cespiti se avviene all'interno della gestione di procedure concorsuali sarà effettuato con procedure competitive aperte rivolte al mercato; diversamente, in ogni altra soluzione negoziale, è possibile che i trasferimenti avvengano a trattativa diretta (ad es. in applicazione di accordi ex art. 23, comma 1, lett. a) e c), CCII)
- l'attività dei professionisti coinvolti nella fase di elaborazione dei piani di risanamento nell'interesse dell'imprenditore in crisi, nonché i Curatori delle Liquidazioni Giudiziali, dei Commissari dei Concordati Preventivi nonché di quelli eventualmente nominati nelle fasi interinali in attesa del piano definitivo secondo la disciplina del CCII, deve tener conto altresì di ogni altra disciplina che tutela tutti gli interessi coinvolti dalle imprese, specie se fonte di ostacolo alla fattibilità giuridica ed economica della soluzione (anche liquidatoria giudiziale) della crisi;
- l'art. 21 della legge del 29 luglio 1957 n. 634 e l'art. 50 del DPR del 6 marzo 1928 n. 218 istituiscono i Consorzi per lo Sviluppo Industriale allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona con il compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature;
- gli artt. 51 del DPR n. 218/1978 e 7 della Legge Regionale di Basilicata n. 41 del 3 novembre 1998 regolano la competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale alla redazione dei piani territoriali consortili delle aree e dei nuclei industriali;
- l'art. 36 della legge del 5 ottobre 1991 n. 317 attribuisce ai Consorzi di Sviluppo Industriale la funzione di promozione, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi,

delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi;

- l'art. 11 della legge 8 agosto 1995, n. 341, disciplina i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ed i relativi corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale;
- l'art. 63 l.n. 448 del 23 dicembre 1998 statuisce che:
 1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione;
 2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.
 3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento;
- l'art. 30 della Legge Regionale di Basilicata n. 32 del 5 novembre 2014 disciplina i piani di insediamento nelle aree industriali al fine di assicurare l'ordinato e proficuo insediamento delle attività produttive;
- l'art. 35 della Legge Regionale di Basilicata n. 32 del 5 novembre 2014 disciplina il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso dei lotti assegnati agli operatori economici e dei relativi fabbricati in esso realizzati;
- l'art. 36 della Legge Regionale di Basilicata n. 32 del 5 novembre 2014 disciplina il regime di autorizzazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale territorialmente competente all'alienazione ovvero alla locazione dei lotti, o di parte di essi, ricadenti nelle aree industriali oppure dei manufatti, o di parte di essi, realizzati sui medesimi lotti;
- il DPCM del 6 giugno 2019, in attuazione del D.L. n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla l.n. 123/2017, ha istituito la Zona Speciale Ionica Interregionale nelle Regioni di Puglia e Basilicata il cui Piano Strategico individua nella Provincia di Matera ed in particolare nelle aree industriali di competenza dell'ASI di Matera lotti rientranti nelle Aree Zes;
- il D.L. n. 124/2023 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 agli artt. 9-17 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna;
- l'acquisizione delle informazioni da parte dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale in ordine alle procedure concorsuali aperte a carico delle imprese insediate nelle aree industriali di competenza attraverso le forme di pubblicità legale si rivela intempestiva e inefficiente rispetto alle necessità di adeguata al reinsediamento industriale e quindi all'esigenza di preservazione dello sviluppo economico e dei relativi interessi sociali ad esso sottesi;
- l'esperienza ha dimostrato che l'assenza di un adeguato e tempestivo scambio di informazioni con i professionisti incaricati dell'elaborazione dei piani di risanamento, con gli organi delle procedure concorsuali ha provocato - e provoca - vere e proprie anomalie rispetto agli esiti delle attività liquidative promosse nella gestione delle procedure concorsuali e persino nelle cessioni tra privati e la disciplina amministrativa ed urbanistica delle aree industriali, rischiando di compromettere la definitività degli stessi atti negoziali e di conseguenza la tutela dei creditori nonché gli obiettivi di un ordinato e proficuo sviluppo industriale;
- E' intenzione delle parti di collaborare al fine di agevolare ogni forma di reinsediamento industriale anche a seguito della crisi del soggetto economico assegnatario del lotto in area industriale, in ragione di una naturale convergenza degli interessi dei creditori dell'impresa sottoposta a procedura concorsuale e la salvaguardia dell'occupazione e della piena tutela dell'ambiente;



- È l'intenzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera:
- i. di fornire ogni supporto informativo ai professionisti incaricati della redazione dei piani di risanamento ed ai gestori- nominati dal Tribunale di Matera - dei patrimoni delle imprese sottoposti a procedure concorsuali relativo al regime di disponibilità dei lotti e dei fabbricati in essi realizzati, anche attraverso la veicolazione di manifestazioni di interesse e che agevolino la pronta e conveniente riallocazione di tali beni;
 - ii. di fornire ogni supporto amministrativo per la collocazione dei lotti in area industriale e dei fabbricati in esso realizzati nel pieno rispetto della disciplina di settore;
 - iii. di creare un'apposita pagina del proprio sito internet dedicato alle procedure concorsuali aperte a carico di imprese insediate nelle aree industriali di competenza con specifica indicazione dei lotti e fabbricati relativi a patrimoni sottoposti a procedure concorsuali ivi compresi i bandi delle relative procedure competitive così come predisposti dagli organi delle procedure concorsuali;
 - iv. È l'intenzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Matera di fornire, con apposita comunicazione agli iscritti e per il tramite del proprio sito istituzionale il presente protocollo ma altresì ogni informazione necessaria per un proficuo coordinamento dell'attività del professionista con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera in occasione di ogni attività di risanamento che conduca l'imprenditore insediato a modificare la titolarità dei fabbricati e, di conseguenza l'utilizzo dei lotti a questi debitamente assegnato.

Tutto ciò premesso,

Art. 1


L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Matera si impegna:

- a) a inviare a tutti gli iscritti il presente protocollo ed ogni altra informazione che consenta di agevolare ogni soluzione della crisi dell'impresa insediata nelle aree industriali di competenza del Consorzio che possa incidere sul regime dell'assegnazione originaria del lotto all'imprenditore insediato;
- b) di inserire all'interno del proprio sito istituzionale un apposito spazio informativo destinato al regime delle aree industriali di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (anche attraverso l'apposito link al sito del medesimo ente) ed alle altre informazioni utili per un ordinato e solido sviluppo dell'attività industriale del territorio.

Art. 2

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale si impegna:

- a) entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo a fornire su supporto telematico un modulo informativo contenente ogni riferimento normativo alla disciplina delle aree industriali nonché ogni riferimento utile ad una piena collaborazione con i professionisti che possano ricoprire altresì il ruolo di organo delle procedure concorsuali ed esecutive per un efficace reinsediamento industriale a tutela di ogni interesse coinvolto;
- b) a predisporre un'apposita pagina del proprio sito internet dove:
 - i. acquisire ogni informazione relativa alla disciplina delle aree industriali dedicata specificamente alla gestione nelle procedure concorsuali dei lotti e dei fabbricati in esso realizzati;
 - ii. acquisire i riferimenti di contatto per la collaborazione con l'organizzazione consortile al fine di un agile ed efficace riallocazione dei lotti e dei fabbricati in aree industriali di competenza;
 - iii. Acquisire i link ai bandi per procedure competitive per la riallocazione sul mercato dei lotti e dei fabbricati presenti nelle aree industriali di competenza;
- c) ad informare tempestivamente l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Matera di nuove opportunità per lo sviluppo industriale nelle aree di competenza del Consorzio e di eventuale modulistica per consentire a nuove imprese di potersi insediare. Ad esempio si forniranno gli elenchi aggiornati su lotti e fabbricati disponibili per nuovi




insediamenti, ovvero consentire di esporre la disponibilità di lotti e fabbricati oggetto di procedure liquidatorie sia giudiziali, sia volontarie.

Art. 3

Le parti del presente protocollo si impegnano alle reciproche comunicazioni dei contenuti dell'accordo che sottoscrivono, in ordine per favorire le opportune variazioni a tutela di ogni interesse coinvolto.

Il Consorzio Industriale per la Provincia di Matera si impegna a fornire con cadenza annuale al Presidente del dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Matera una relazione degli effetti prodotti dal presente protocollo con indicazioni di eventuali esigenze di variazione per la migliore tutela di ogni interesse coinvolto.

Per il
Consorzio per lo Sviluppo Industriale
Esperti della Provincia di Matera



Per il
Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Contabili della Provincia di Matera

